

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni**

**Modifica del 23 aprile 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008, del 9 marzo 2009, del 20 maggio 2011 e del 29 marzo 2012<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Allegato 8*

**Adeguamenti salariali** (art. 38 CCL)

**Salari minimi** (art. 35 CCL)

(invariato)

**Durata annuale lorda del lavoro** (art. 23.2 CCL)

**Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano**

(art. 41.1 lett. a CCL)

(invariato)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345, 2011 4161, 2012 4119

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 30 giugno 2015.

23 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova